

# DECISIONI

## DECISIONE 2011/845/PESC DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2011

### sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29 e l'articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 novembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/694/PESC sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup>, che prevedeva una proroga della validità dei permessi nazionali d'ingresso e di soggiorno nel territorio degli Stati membri di cui alla posizione comune 2002/400/PESC, del 21 maggio 2002, sull'accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell'Unione europea <sup>(2)</sup>, per un ulteriore periodo di dodici mesi.
- (2) Sulla base di una valutazione dell'applicazione della posizione comune 2002/400/PESC, il Consiglio ritiene opportuno prorogare la validità di tali permessi di ulteriori dodici mesi,

#### Articolo 1

Gli Stati membri di cui all'articolo 2 della posizione comune 2002/400/PESC prorogano la validità dei permessi nazionali di ingresso e di soggiorno concessi ai sensi dell'articolo 3 di detta posizione comune di ulteriori dodici mesi.

#### Articolo 2

Il Consiglio procede ad una valutazione dell'applicazione della posizione comune 2002/400/PESC entro sei mesi dall'adozione della presente decisione.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2011

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
T. NALEWAJK

<sup>(1)</sup> GU L 303 del 19.11.2010, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 138 del 28.5.2002, pag. 33.